

Le intese per lo scambio informazioni e l'effettuazione di verifiche fiscali simultanee

Posted by Admin Ascheri on 23 October 2014 at 12:00 AM

Gli Stati possono stipulare accordi di natura amministrativa non soggetti a ratifica parlamentare. L'obiettivo di queste intese è duplice: dare attuazione alle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni; assicurare la corretta applicazione della disciplina interna in materia.

Per questi accordi di carattere amministrativo la base giuridica è rappresentata dall'articolo 26 del modello Ocse di Convenzione per evitare le doppie imposizioni e dalla direttiva Cee 77/799. Questi accordi, oltre alle clausole previste dal modello Ocse, possono prevedere alcune varianti, in ragione dell'assetto normativo e organizzativo delle Amministrazioni contraenti. Il principio fondamentale alla base di questi accordi è che gli Stati interessati effettuano la verifica in maniera simultanea, ma in modo indipendente, e ciascuno provvede a esaminare il contribuente residente all'interno e secondo la propria giurisdizione.

Un modello di "*Tax Information Exchange Agreement*" (TIEA) è stato elaborato in ambito Ocse per disciplinare lo scambio di informazioni in materia fiscale tra Paesi, giurisdizioni e territori con cui non sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni.

L'Italia ha aderito alla Convenzione OCSE – Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale e, in quanto membro dell'Unione europea applica ulteriori disposizioni di diritto comunitario in materia di scambio di informazioni.

Fonte: [Fisco Oggi](#)